

Allegato "B" all'atto N.666/456 di Repertorio

Notaio Elena Bertazzi

COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA SCARL

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita la Società Cooperativa agricola denominata "COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA SCARL" con sede nel comune di Zevio (VR).

La Società ha durata fino al 10.10.2039, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO

ART. 2 - Scopo Mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono realizzare è il miglioramento della gestione economica delle proprie aziende mediante scambi con la cooperativa. Pertanto gli scopi della cooperativa sono:

far conseguire ai soci, i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l'utilizzo, la commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti;

contribuire allo sviluppo di iniziative utili alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli operatori agricoli e dei consumatori ed in particolare operare per lo sviluppo ecologico dell'agricoltura;

far partecipare i soci ai benefici della mutualità, valorizzare le loro produzioni, agevolarli nello svolgimento dei rispettivi compiti statutari, coordinando le attività degli associati per quanto riguarda i prodotti da destinarsi alla cooperativa e le altre attività volte a perseguire gli scopi statutari;

ottenere migliori condizioni economiche e sociali tramite la gestione in forma associata di terreni e prodotti di agricoltori;

stimolare lo spirito di solidarietà, di collaborazione tra i soci e di divulgazione del movimento cooperativo e mutualistico;

inserire nelle attività della Cooperativa persone portatrici di handicap o persone emarginate nella attuale società, valorizzando le loro risorse umane e professionali.

ART. 3 - Oggetto

La Società nel perseguimento dello scopo mutualistico, in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci e nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto:

la valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni agricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità

delle stesse attraverso la formulazione di un apposito disciplinare di produzione; ad ulteriore garanzia del consumatore la Cooperativa potrà altresì adottare un apposito marchio di qualità registrarlo e depositarlo;

la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la conservazione, ed il collocamento sul mercato dei prodotti agricoli biologici, relativi sottoprodotti e loro derivati, propri, conferiti dai soci - o, in misura non prevalente, acquistati o di proprietà di terzi, - programmando le qualità e quantità che i soci si impegnano a produrre e a mettere a disposizione della Cooperativa per la vendita, assistendo i soci stessi nella definizione ed attuazione dei loro programmi e piani operativi; stabilire rapporti con enti, associazioni, società e strutture per la realizzazione delle lavorazioni e trasformazioni nonché per la commercializzazione dei prodotti, laddove le stesse non possano essere realizzate direttamente dalla Cooperativa;

l'acquisto e la gestione di attrezzature e impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli biologici, di impianti e di attrezzature per i servizi ausiliari, nonché l'acquisto e la fornitura ai soci di ogni tipo di materiale ad essi necessario;

acquistare, costruire, acquisire in locazione o in comodato d'uso fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incolti, stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamente necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;

l'informazione e l'assistenza tecnica, economica e gestionale dei soci, assicurando ad essi mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di semi, piante, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, macchine ed attrezzi agricoli, organismi utili alla lotta ai parassiti delle piante, lavorazioni meccaniche, ecc.);

la distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla Cooperativa, in ragione della loro quantità, qualità, calibratura, resa, gradi e caratteristiche;

l'assistenza per la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima solo su apposito mandato del socio interessato, di opere, di impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo i programmi, linee e indirizzi tecnici comuni, nonché per la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, ecc.;

l'accesso al credito agrario, in quanto autorizzato a norma di legge sia in ordine alla conduzione che alle anticipazioni sui prodotti conferiti e quant'altro previsto dalla legislazione;

la propaganda, la promozione e la sperimentazione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione, per il raggiungimento di posizioni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti, anche con la divulgazione dei propri marchi; perseguire tutte le strategie di mercato in Italia ed all'estero necessarie alla migliore collocazione delle intere produzioni degli associati;

l'espletamento di ricerche di mercato (marketing) nell'interesse e per conto proprio e dei soci;

la promozione e la gestione di qualunque altra attività di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci; sviluppare i rapporti con le associazioni, enti di qualsiasi genere, società, cooperative e produttori di paesi comunitari ed extracomunitari;

prestare e ricevere fidejussioni ed avalli da ed a favore di altre cooperative aventi oggetto analogo ed affine, nei limiti ed alle condizioni di legge;

stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

La Società può altresì:

esplicare tutte le attività e quelle funzioni derivanti dalla applicazione delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agricoli, compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l'attuazione di interventi di mercato;

ad eventuale integrazione dell'assortimento dei prodotti venduti, la Cooperativa può acquistare prodotti biologici anche da non soci comunque in via assolutamente non prevalente;

costituire ed essere socio di Società per Azioni ed a responsabilità limitata ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, enti, associazioni, consorzi, ecc., se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alle attività sociali o comunque la cui partecipazione potrà essere necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali;

promuovere ed eventualmente gestire attività inerenti al recupero del territorio e la tutela dell'ambiente naturale;

assumere all'occorrenza manodopera, anche avventizia, per l'esecuzione di lavori relativi all'attività della Società;

acquistare, assumere in affitto o in qualsiasi altra forma,

terreni, per coltivarli a conduzione unita oppure a conduzione divisa ma con unità direttive;

aprire al pubblico e gestire, anche in concorso con Associazioni, Enti o privati, spacci, servizi di cucina, attività agrituristiche, e quant'altro risulti utile alla promozione e collocazione dei prodotti propri e/o dei soci;

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per lo svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà beneficiare:

Dei contributi degli enti pubblici, compresi quelli previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitari;

Di eventuali altre forme contributive erogate da privati, da enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinente ai medesimi.

La cooperativa potrà operare con terzi fermo il principio della mutualità prevalente.

Per il conseguimento delle finalità sociali ed allo scopo di assicurare una maggiore efficacia alla propria azione, la Cooperativa può aderire ad altri organismi associativi o cooperativistici, specialmente quelli del settore agricolo.

TITOLO III

CATEGORIE DI SOCI - AZIONI

ART. 4 - Soci Cooperatori o ordinari

Sono denominati soci cooperatori i titolari di azioni che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) gli agricoltori che producono secondo il metodo dell'agricoltura biologica, che, esercitando in proprio la loro attività in forma di impresa individuale ovvero di società di ogni tipo, intendano aderire alla cooperativa per il conferimento dei prodotti stessi;

b) le cooperative fra produttori agricoli e che, non avendo interessi contrastanti con la cooperativa, siano interessate al raggiungimento dello scopo sociale e al conferimento dei

prodotti agricoli biologici;

c) le associazioni di produttori ed agricoltori in genere e le loro unioni legalmente riconosciute di cui alla L. 674/98 e al Regolamento CEE 1360/78.

La responsabilità dei soci cooperatori per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ART 5 - Categoria speciale di soci "Soci in prova"

E' istituita una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civile, denominata "soci in prova" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo:

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto con riguardo al rapporto sociale allo spirare del suddetto termine e con riguardo al rapporto mutualistico, al termine dell'esercizio sociale in cui è stato comunicato il recesso.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata, nei limiti di legge, dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, al termine di tale periodo il socio diviene a tutti gli effetti socio cooperatore.

ART. 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che deve contenere quanto previsto dal Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diverrà operativa con l'iscrizione del socio nel libro dei soci, specificando se si tratta di socio cooperatore ordinario o socio

appartenente alla categoria speciale o finanziatore. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dall'adozione, comunicare all'interessato la delibera di ammissione, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 7 - Obblighi e diritti dei soci

I soci cooperatori sia ordinari che appartenenti alla categoria speciale hanno i seguenti obblighi:

a conferire le produzioni delle loro aziende secondo il regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

a concorrere alle spese della società in rapporto ai servizi goduti;

ad applicare in materia di produzione e commercializzazione le norme stabilite dalla Cooperativa per migliorare la qualità dei prodotti e per adeguare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato, oltre ad osservare il disciplinare di produzione;

a liberare le azioni versando quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio potrà limitare l'obbligo di conferimento.

I soci hanno diritto alla remunerazione del prodotto conferito in proporzione alla qualità e quantità del prodotto stesso. Le modalità di individuazione del prezzo di remunerazione dei prodotti sono stabilite nel regolamento interno.

ART. 8 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, consorzi o associazioni, che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - Capitale sociale

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni ciascuna del valore nominale di 25 euro che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni in forma cartacea ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte nonché per scioglimento se trattasi di persona giuridica.

ART. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio cooperatore ha facoltà di recedere dalla Società non prima della fine dell'esercizio in corso, comunicando la sua Volontà di recesso al Presidente della Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della fine di ogni esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione deve esaminare la richiesta di recesso.

ART. 12 - Esclusione

L'esclusione dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

non osservi le disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e le altre deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

non adempia, senza giustificato motivo, puntualmente agli impegni assunti verso la Cooperativa a qualunque titolo;

si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

danneggi materialmente o moralmente la Cooperativa con comportamenti obbiettivamente apprezzabili o prenda parte ad Enti od Imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti, o in concorrenza con quelli della Cooperativa salvo espresso consenso del Consiglio di Amministrazione;

venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

qualora, se socio diverso da persona fisica, deliberi il proprio scioglimento o venga assoggettato a procedure concorsuali.

Nei casi indicati alla lettera a) e b) il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata a modificare la sua condotta e l'esclusione potrà avere luogo dopo un mese da detto invito, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione del rapporto mutualistico.

ART. 13 - Obbligo di Comunicazione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione e le relative motivazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale ai sensi del presente Statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione o

dall'Assemblea dovranno proporre istanza scritta a mezzo raccomandata entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - Morte del socio

Nel caso di morte di un socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio deceduto, salvo che non preferiscano chiedere il rimborso delle azioni.

ART. 15 - Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi e gli eredi in caso di morte hanno diritto al rimborso delle azioni sociali possedute con le modalità previste dalla legge.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno chiedere il rimborso delle azioni entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, verranno annullate imputando il relativo importo alla riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - Soci finanziatori

Art. 16 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore

di Euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 18 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in

qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci
finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione.

Qualora sia attribuito, il privilegio, l'utile deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e/o nel rimborso di capitale non si estendono alle riserve indisponibili ai sensi dell'art. 2526 c.c. 2° comma.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un

periodo maggiore.

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e la nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 22 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci esprimendo il numero dei voti che ad essi compete.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 23 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni con l'osservanza delle norme di legge.

L'emissione di tali strumenti ed in particolare delle obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

Per la emissione di obbligazioni convertibili è necessaria la delibera dell'Assemblea Straordinaria, **alle condizioni e nei termini di legge e compatibilmente con la struttura e le finalità societarie.**

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera di emissione l'organo emittente, stabilisce:

- l'importo complessivo del prestito ;
- la serie e il valore nominale di ciascun titolo;
- il tasso di interesse, i premi eventuali , o gli altri diritti attribuiti ai possessori,
- il rendimento o i criteri per la sua determinazione;
- il modo di pagamento;
- la durata e se previsto , il piano di ammortamento;
- le garanzie eventuali che assistono il prestito;
- le regole per l'eventuale rimborso anticipato;
- l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli dei creditori sociali;
- evidenzia il trattamento fiscale.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 22.

TITOLO V

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISTORNI

ART. 24 - Patrimonio della Cooperativa

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:

- a) dal capitale dei soci operatori e dei soci della categoria speciale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00);
- b) dal capitale dei soci finanziatori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00, tra cui anche le eventuali azioni di sovvenzione di cui all'art. 4, L. 59/92;
- c) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di 500,00 (cinquecento/00) euro;

dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
dalla riserva legale formata con le quote degli utili e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
dalla riserva straordinaria;
da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

ART. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 30 aprile di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il progetto di bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea ordinaria, a disposizione dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni o, nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera nel rispetto delle norme di legge sulla destinazione degli utili.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26;
- b) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei

requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria o statutaria ovvero ai fondi di cui al punto 5) dell'articolo precedente.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere b) e c), nonché gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori, ai sensi del precedente art. 19, che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

ART. 26 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che sarà attribuito in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti da ciascun socio con la cooperativa: la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata in misura proporzionale al valore dei prodotti conferiti nell'esercizio.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al precedente articolo 25, lettere b, c) d) ed f).

L'erogazione del ristorno avverrà mediante una o più delle seguenti forme:

- a) in forma liquida attraverso erogazione diretta;
- b) aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- c) ogni altra forma consentita dalla legge.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite dedotti i costi direttamente o indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 27 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia. La loro convocazione

deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'avviso deve essere inviato a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto ed intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi se nominati.

ART. 28 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;

provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti;

conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;

determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, ove la carica non sia gratuita;

delibera sulla retribuzione annuale dei sindaci effettivi, se nominati, e/o dell'incaricato del controllo contabile,;

delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;

delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;

approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge;

delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci "cooperatori" o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia previsto l'obbligo di convocazione dal presente statuto o dalla legge.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 29 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modificazioni dello Statuto;

sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente Titolo IV, Capo I;

su ogni altra materia prevista dalla legge.

ART. 30 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune ove ha sede la società, purchè in territorio italiano.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per deliberare su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto per deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sull'anticipato scioglimento o liquidazione, per i quali occorrerà la presenza, diretta o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea regolarmente costituita, sia ordinaria che straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente su qualsiasi oggetto posto all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto, fatta eccezione che in seconda convocazione per l'anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti o rappresentati per delega.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 31 - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio cooperatore e socio della categoria speciale ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione nel capitale sociale. Ciascun socio "sovventore" o "finanziatore" avrà diritto ad un numero di voti secondo quanto previsto al presente statuto o in sede di emissione degli strumenti finanziari.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio appartenente alla medesima categoria di soci cooperatore o sovventore o finanziatore nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.

I soci Società o Enti sono rappresentati dal legale rappresentante o delegato che deve risultare tale da estratto di delibera del relativo organo deliberativo, da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea che deve essere conservato fra gli atti sociali.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto per le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o astensione dal

voto.

ART. 32 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori;

le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 33 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di membri, compreso fra un numero di tre e un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo previsto dall'Assemblea all'atto della nomina, per un periodo comunque non superiore a quanto previsto dalla legge, e sono rieleggibili nel rispetto delle norme di legge.

L'Assemblea può determinare compensi per la loro attività.

Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

ART. 34 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e delega dei poteri

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, deve essere eletto fra i consiglieri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ART. 35 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente in forma scritta, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun amministratore tutte le volte che egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale se nominato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 36 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri riservati espressamente per Statuto e per legge all'Assemblea.

Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni in materia di:

istituzione e soppressione di sedi secondarie;
indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza legale della Società;
trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 37 - Rappresentanza della società

Il Presidente e gli Amministratori indicati dal Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

ART. 38 - Organo di controllo

Qualora sia obbligatorio per legge, o l'Assemblea lo deliberi, la Cooperativa sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di Legge al quale verrà affidato anche il controllo contabile.

L'organo di controllo così nominato svolge le sue funzioni secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea può prevedere con apposita delibera che il controllo contabile sia affidato ad un revisore contabile, o società di revisione, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

A norma di quanto previsto dal Codice Civile, spetta a detto soggetto l'incarico di controllo contabile anche nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

ART. 39 - Liquidazione della cooperativa

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;

al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati;

al rimborso delle partecipazioni di capitale sociale versate dai soci operatori;

alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 40 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di commercio di Verona il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve

essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 41 - Poteri del Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione del collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 - Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle imprese agricole.

Per quanto non previsto dal titolo VI, Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

f.to ALBINO MIGLIORINI

f.to ELENA BERTAZZI NOTAIO (l.s.)